

Rassegna stampa del

22 Giugno 2014



Il modello a domicilio evita i controlli

Per i contribuenti che accettano la «proposta» esonerano dalle verifiche automatizzate

Luca De Stefanì
Gianni Trovati

Dichiarazione precompilata in due tempi per i lavoratori dipendenti, gli «assimilati» come i collaboratori coordinati e i pensionati, in tutto 30 milioni di contribuenti.

Nel 2015, anno del debutto «sperimentale» della dichiarazione precompilata, resteranno fuori dal meccanismo tutte le prestazioni sanitarie, che producono detrazioni per quasi la metà dei contribuenti italiani e che solo dalle dichiarazioni del 2016 saranno acquisite in via automatica dal nuovo sistema. Nel primo anno di prova, quindi, saranno molti i contribuenti a correggere la proposta del Fisco inserendo i dati sulle spese per ricoveri, visite e farmaci ot-

RISCONTRI IMPOSSIBILI

Intermediari e Caf ricevono le dichiarazioni entro il 7 luglio e lo stesso giorno devono girarle alle Entrate

tenendo così uno sconto rispetto ai calcoli offerti dall'Agenzia. Naturalmente, per rispettare questo calendario è necessario che l'amministrazione emani in tempo utile tutti i provvedimenti attuativi del nuovo meccanismo che altrimenti, come spiega l'articolo 9 del decreto legislativo, potrebbe slittare agli anni successivi.

Il calendario emerge dai primi articoli del decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali approvata dal consiglio dei ministri, quelli

IN SINTESI

IL PACCHETTO

Al via la dichiarazione dei redditi precompilata per lavoratori dipendenti, assimilati e pensionati, ma per il primo anno i dati per le eventuali detrazioni per spese sanitarie vanno inseriti dal contribuente.

Il reddito della società tra professionisti sarà qualificato come reddito da lavoro autonomo, superando le tante difficoltà applicative. Cancellata la dichiarazione di successione quando il patrimonio non supera i 100mila euro

che disciplinano lo «sforzio corale» necessario a far partire la dichiarazione precompilata. Al contribuente, la proposta del Fisco sarà messa a disposizione entro il 15 aprile in tre modi: in via telematica, direttamente consultabile accreditandosi, attraverso il sostituto d'imposta oppure tramite Caf e professionisti. Per arrivare in tempo, però, la macchina deve attivarsi molto prima, e i soggetti chiamati a farla partire sono banche, assicurazioni ed enti previdenziali: entro il 28 febbraio, infatti, andranno comunicate all'agenzia tutte le voci che possono garantire deduzioni (cioè sconti sull'imponibile) al contribuente, a partire dagli interessi pagati sui mutui fondiari e agrari, i premi di assicurazione sulla vita, i contributi previdenziali e assistenziali e i pagamenti per l'eventuale previdenza integrativa.

Passata una settimana, l'agenzia delle Entrate sarà interessata da una seconda ondata di informazioni, perché i sostituti d'imposta dovranno inviare al Fisco i Cud dei contribuenti che gestiscono (è bene ricordare, a questo riguardo, che le famiglie non sono sostituti d'imposta per colf e badanti, quindi questo obbligo non le riguarda). Con questi dati, sarà compito del Fisco compilare la dichiarazione, e renderla appunto disponibile al contribuente entro il 15 di aprile.

A questo punto, i contribuenti avranno due possibilità: se accettano il modello proposto dall'agenzia delle Entrate si metteranno anche al sicuro dai controlli automatici, altrimenti potranno correggerlo, direttamente oppure attraverso sostituti d'imposta. In ogni caso, il modello definitivo devono essere presentati al sostituto d'imposta, al centro di assistenza fiscale o al professionista entro il 7 luglio, oppure possono essere inviati direttamente all'agenzia delle Entrate, in via telematica, entro la stessa data.

Il 7 luglio, data unificata per tutti a differenza di quanto accade ora, diventa la scadenza chiave per la nuova dichiarazione (precompilata o meno), perché lo stesso giorno Caf, professionisti e sostituti dovranno girare la dichiarazione all'Agenzia. Un passaggio, questo, che rischia di essere molto delicato, anche perché nei fatti non lascia tempo a controlli per i contribuenti che arrivano all'ultimo. Caf, professionisti e sostituti, infine, avranno 30 giorni di tempo per consegnare al contribuente la copia del 730 elaborato e il prospetto di liquidazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il calendario a regime

Entro il
28 febbraio

I dati sulle deduzioni
I soggetti che erogano mutui, le assicurazioni, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari devono trasmettere all'agenzia dell'Entrate, per ogni

contribuente, una comunicazione con gli interessi e gli oneri accessori per mutui, i premi di assicurazione, i contributi previdenziali ed assistenziali e i contributi versati alle forme pensionistiche complementari

Entro il
7 marzo

Il Cud
I sostituti d'imposta devono inviare in via telematica all'agenzia delle Entrate i Cud dei contribuenti del quali gestiscono la posizione

fiscale. Il Cud rappresenta la base di calcolo che l'amministrazione finanziaria incrocia con i dati in proprio possesso e quelli sulle deduzioni per il calcolo delle imposte

Entro il
15 aprile

Arriva il modello
L'agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente il modello 730 che lo riguarda. Il modello può essere consultato dai contribuenti

accreditati in via telematica, oppure richiesto al proprio sostituto d'imposta, al centro di assistenza fiscale o al professionista che amministra la sua posizione fiscale

Entro il
7 luglio

La presentazione
Tutti i 730 cartacei, non solo quelli precompilati, devono essere presentati al sostituto d'imposta, a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato

(consulente del lavoro, dottore commercialista o esperto contabile). In alternativa, il contribuente può inviare telematicamente alle Entrate il modello 730 precompilato (con o senza modifiche)

Entro il
7 luglio

L'invio alle Entrate
I centri di assistenza fiscale, i professionisti abilitati e i sostituti d'imposta, che prestano assistenza fiscale, devono inviare telematicamente

alle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle stesse (modello 730/3). Il termine scade alla stessa data entro cui i contribuenti devono presentare il modello

Entro
30 giorni

L'ultima tappa
I centri di assistenza fiscale, i professionisti abilitati e i sostituti d'imposta, che prestano assistenza fiscale, devono consegnare al

contribuente la copia del 730 elaborato e il relativo prospetto di liquidazione (modello 730/3). Così si chiude il procedimento disegnato dal decreto legislativo

Gli adempimenti. Le conseguenze su datori di lavoro, banche, fondi e assicurazioni

Tutti in moto per i dati al fisco

Antonio Cannioto
Giuseppe Maccarone

Il modello Cud dovrà essere inviato in via telematica all'agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, fermo restando l'obbligo di consegna della certificazione ai lavoratori. La prima scadenza di trasmissione dovrebbe essere il 7 marzo 2015. La novità è contenuta nello schema di decreto legislativo che introduce alcune semplificazioni fiscali.

Tra i vari provvedimenti spicca quello relativo alla dichiarazione dei redditi precompilata dall'agenzia delle Entrate. I primi contribuenti che la sperimenteranno saranno i lavoratori dipendenti, i pensionati e i collaboratori. Si tratta di contribuenti il cui compenso, al momento del pagamento, viene assoggettato - da parte di chi lo corrisponde (sostituto di imposta) - a una ritenuta fiscale a titolo

di acconto.

Il sostituto di imposta nell'anno seguente a quello del pagamento delle retribuzioni (o dei compensi) deve rilasciare al percettore, una certificazione attestante l'ammontare complessivo delle somme corrisposte, il totale delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta applicate, dei contributi previdenziali e assistenziali e così via. La certificazione è costituita dal modello Cud che si deve consegnare al lavoratore entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state pagate, oppure entro 12 giorni dalla data di cessazione

L'AGENZIA

Nuovo termine al 7 marzo per l'invio del Cud all'Agenzia e sanzione di 100 euro per chi arriva in ritardo o commette errori

del rapporto di lavoro ma solo se il lavoratore ne fa espressa richiesta.

Finora il modello Cud aveva un solo destinatario: il lavoratore. In futuro anche l'agenzia delle Entrate dovrà ricevere la certificazione, in formato elettronico. L'agenda dei sostituti di imposta imbarca, quindi, un'altra scadenza (7 marzo) che si aggiunge a quelle esistenti (28 febbraio consegna Cud al lavoratore e 31 luglio termine di trasmissione del modello 770).

Nello schema di decreto legislativo è prevista una sanzione di cento euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata: in quest'ultimo caso se, però, il sostituto si accorge dell'errore presente nel modello Cud, lo rettifica e lo trasmette nuovamente entro il 12 marzo, la sanzione non si applica.

Oltre alle informazioni contenute nel Cud, le Entrate hanno bisogno di raccogliere altri dati

relativi a detrazioni e deduzioni. Per questo, l'articolo 3 dello schema di decreto, prevede che le banche, le assicurazioni, gli enti previdenziali e i Fondi di previdenza complementari, trasmettano, entro il 28 febbraio di ciascun anno all'Agenzia, una serie di notizie relative all'anno precedente. Per ogni contribuente gli Enti dovranno predisporre una comunicazione contenente le quote di interessi passivi e i relativi oneri accessori per i mutui in corso; i premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni; i contributi previdenziali ed assistenziali nonché i contributi versati alle forme di previdenza complementare. Sarà il direttore dell'Agenzia a stabilire le modalità di trasmissione. Per l'omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati è prevista una sanzione di cento euro sanabile se, in caso di errore, si trasmette la comunicazione esatta entro 5 giorni dalla scadenza ovvero dall'eventuale segnalazione dell'Agenzia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Casa. fanno eccezione gli immobili A/1, A/8 e A/9

Prima abitazione con Iva al 4% anche quando è «di lusso»

■ Fallisce anche il secondo tentativo di cancellare il concetto di *casa di lusso* dal nostro ordinamento tributario: i requisiti "di lusso" scompaiono infatti dalla normativa in tema di acquisto della "prima casa", ma restano nella normativa che regola le aliquote dell'Iva. Ne consegue una situazione un po' confusa perché, quando si acquista con un atto imponibile ai fini dell'Iva:

● si potrà comprare la "prima casa" (con aliquota Iva del 4%), se si tratta di una abitazione non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, anche se è una abitazione "di lusso" (ai fini del Dm Lavori pubblici del 2 agosto 1969);

● se invece si tratta di una abitazione classificata in Catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9, l'aliquota Iva sarà del 10 per cento se si tratta di una casa "non di lusso" (articolo 127-undecies, Tabella A Parte III, allegata al Dpr 633/1972) oppure del 22% se invece è una casa "di lusso" (ai fini del Dm del 2 agosto 1969).

Quanto all'agevolazione "prima casa", fino al 31 dicembre

scorso l'acquisto agevolato era impedito dal fatto che si trattasse dell'acquisto di una casa "di lusso" (cioè con le caratteristiche specificate nel Dm Lavori pubblici del 2 agosto 1969).

Dal 1° gennaio 2014, per effetto di un maldestro intervento legislativo, era successo che:

■ per gli acquisti di case soggette a imposta proporzionale di registro è stato disposto che non erano più rilevanti i predetti requisiti "di lusso", in quanto era divenuto ostativo all'acquisto agevolato il solo fatto che, a prescindere appunto dai requisiti "di lusso", si trattasse di case accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

■ per gli acquisti di case che, invece, sono imponibili ai fini dell'Iva, era rimasto tutto identico a quanto accadeva in precedenza e cioè che l'acquisto della "prima casa" era condizionato al fatto che si trattasse di una abitazione "non di lusso" (ai fini del Dm Lavori pubblici del 2 agosto 1969), a prescindere cioè dal suo accatastamento.

In altri termini, fino al 31 dicembre 2013 non si poteva comprare come "prima casa" una

PRESTAZIONE ENERGETICA

La sanzione non esenta dall'Ape

■ Novità anche per la dotazione degli edifici con l'attestato di prestazione energetica nelle compravendite o nelle locazioni. Il pagamento della sanzione (per mancata allegazione o mancata dotazione dell'edificio con l'Ape) non esenta dall'obbligo di presentare, entro 45 giorni, allo Sviluppo economico la dichiarazione (di avvenuta dotazione dell'edificio con l'Ape) o la copia dell'Ape. L'agenzia delle Entrate individua, per mezzo delle informazioni acquisite con la registrazione, le notizie rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio e le trasmette, online, allo Sviluppo economico che può avvalersi della Gdf per l'accertamento della violazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

abitazione "di lusso". Dal 1° gennaio 2014 a oggi, una casa "di lusso" (non importa come accatastata) si poteva comprare con l'agevolazione "prima casa" solo con un atto soggetto a imposta di registro, ma non con un atto imponibile a Iva. Dal 1° gennaio 2014 a oggi, quindi, una casa accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (a prescindere dalle sue caratteristiche "di lusso") si è potuta comprare con l'agevolazione "prima casa" solo con un atto imponibile a Iva, ma non con un atto soggetto a imposta proporzionale di registro.

Ora dunque con il decreto legislativo sulle semplificazioni, si riallineano gli atti soggetti a registro con gli atti imponibili a Iva, con la conseguenza che:

- le case accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non si possono comprare in nessun caso con l'agevolazione "prima casa", indipendentemente dal fatto che abbiano caratteristiche "di lusso";
- le case "di lusso" (se non accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9) possono invece sempre essere acquistate con l'agevolazione "prima casa".

Resta una contraddizione: se la casa è "di lusso" e non viene chiesta l'agevolazione "prima casa", l'aliquota Iva non è del 10% ma del 22 per cento.

A.Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavori edili. La Cassazione qualifica come responsabilità extracontrattuale quella del professionista per i vizi dell'opera

Il progettista risponde per 10 anni

L'errore va però contestato entro un anno dalla scoperta anche tramite perizia

Guglielmo Saporito

■ Tornano nelle aule della Cassazione i contrasti tra proprietario, appaltatore, progettista e direttore lavori, qualora emergano vizi nell'esecuzione di lavori edili privati.

Cerca di risolverli, da ultimo, la sentenza 18 giugno 2014, n. 13882, che affronta il problema della termine entro cui far valere i vizi: la responsabilità del professionista tecnico è vista come extracontrattuale (articolo 1669 del Codice civile), cioè va fatta valere entro il termine di 10 anni dal compimento dell'opera, ma va anche rispettato, contemporaneamente, il termine di decadenza di un anno dalla scoperta del vizio. I due termini, infatti, concorrono, nel senso che se un vizio viene scoperto pochi mesi prima della scadenza del decennio occorre contestare l'errore entro il predetto termine di 10 anni anche nel caso in cui i 12 mesi scadano più tardi. Per il calcolo del termine di un anno di decadenza per far valere i vizi, il giorno iniziale coincide con quello in cui si ha consapevolezza, da parte del committente, dell'esistenza dei vizi denunciati, della loro gravità e della responsabilità dell'appaltatore, del progettista o del direttore lavori. Quando il committente (in genere il privato) non è professionalmente dota-

to di cognizioni specialistiche, giurisprudenza costante fa decorrere il termine di un anno da quando, con il deposito di una perizia antecedente la lite (accertamento tecnico), si ha consapevolezza dell'entità dei vizi: non bastano, infatti, semplici sospetti. La sentenza 13882 sottolinea inoltre che, quando i difetti sono di tipo strutturale, non ha rilevanza la circostanza che il committente abbia fatto esegui-

IL CHIARIMENTO

La consegna contabile non è rilevante ai fini del conteggio dei 12 mesi per contestare i difetti

re specifiche rifiniture o modifiche ad elementi accessori (ad esempio, tramezzi interni): prevalgono, infatti, i difetti di tipo strutturale. Gli errori nelle rifiniture, peraltro, sono soggetti a una procedura di contestazione diversa, cioè a quella che si legge nell'articolo 1667 del codice civile (denuncia all'appaltatore entro 60 giorni dalla scoperta e prescrizione entro due anni dal giorno della consegna dell'opera).

Un'altra utile distinzione è poi quella tra struttura e rifinitu-

re: la Cassazione sottolinea che per difetto di costruzione, il quale si può denunciare entro 10 anni (articolo 1669 del codice civile), si intende qualsiasi alterazione conseguente a un'insoddisfacente realizzazione dell'opera anche se non riguarda parti essenziali della stessa e non rischia di causarne la rovina. Generano quindi rischio di rovina e responsabilità decennale errori su elementi accessorio secondari che consentono l'impiego duraturo a cui l'opera è destinata, incidendo negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile. Quindi, i gravi difetti che fanno sorgere la responsabilità decennale nei confronti del committente consistono in alterazioni che riducono in modo apprezzabile il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, anche se i gravi difetti non generano di per sé pericolo di rovina.

Altro punto rilevante esaminato dalla Cassazione è quello che svaluta la presa in consegna dell'opera da parte del committente se è meramente contabile: solo se tale presa in consegna contiene anche un'espressa accettazione dell'opera decorrerà il termine di un anno per denunciare i vizi (all'interno del decennio dalla consegna). Infine, un'ultima precisa-

zione riguarda la commistione tra l'attività del progettista e quella del direttore dei lavori: se il professionista è chiamato in giudizio per aver omesso di presentare al committente e all'impresa esecutrice un adeguato progetto strutturale, corredato da appositi grafici dei particolari costruttivi, egli concorre a livello di responsabilità quale direttore dei lavori per non avere vigilato sull'esatta realizzazione progetto e non avere evitato errori gravi nell'esecuzione delle opere.

Progettista e appaltatore sono quindi responsabili verso il committente, anche se diversi sono i loro rapporti contrattuali, perché con autonomi e distinti illeciti concorrono in modo efficiente a produrre il rischio della rovina e sono entrambi responsabili di un unico illecito extracontrattuale. La norma in tema di appalti (1669 del Codice civile) prevale, quindi, su quelle che disciplinano la responsabilità del professionista (articoli 2226 e 2230 del Codice civile). Ciò ha particolare rilievo ai fini dell'individuazione dell'errore e della diligenza esigibile dal professionista: qualora si discuta di opere in appalto, è rilevante il rischio della rovina e non la diligenza del professionista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel dispositivo



01 | IL TEMA

La Corte di cassazione, con la sentenza 13882 dello scorso 18 giugno ha affrontato il problema del termine entro cui vanno fatti valere i vizi nell'esecuzione di lavori edili privati. Per i giudici di legittimità la responsabilità del professionista tecnico è extracontrattuale e deve essere fatta valere entro 10 anni dal compimento dell'opera nel rispetto, tuttavia, del termine di decadenza di un anno dalla scoperta del vizio, ossia dal giorno in cui il committente ha consapevolezza dell'esistenza dei vizi denunciati

02 | DIFETTI STRUTTURALI

Secondo la Cassazione quando i difetti sono di tipo strutturale non rileva la circostanza che il committente abbia fatto eseguire specifiche rifiniture o modifiche ad elementi accessori: a prevalere sono, infatti, i difetti di tipo strutturale.

03 | PRESA IN CONSEGNA

Solo se tale presa in consegna dell'opera da parte del committente contiene anche un'espressa accettazione dell'opera decorrerà il termine di un anno per denunciare i vizi, sempre entro il decennio dalla consegna

ANAEPASCONFARTIGIANATO SICILIA

«La legge del massimo ribasso porterà le imprese al fallimento»

PALERMO. Aumento del lavoro nero, riduzione della sicurezza e scarsa qualità del prodotto. Sono queste le principali criticità derivanti dall'attuale legge regionale, n. 12 del 2012, sugli appalti pubblici aggiudicati secondo il principio del massimo ribasso, emerse nel corso di un convegno organizzato all'Ars, a Palermo, da Anaepa Confartigianato Sicilia, il settore dell'edilizia della Federazione degli artigiani. «Il 2014 è stato un anno nero sia per le gare d'appalto che per i finanziamenti, che sono stati quasi azzerati. All'andamento negativo, hanno contribuito anche i ribassi che sono aumentati dal 20% ad oltre il 40%». A dichiararlo al margine della manifestazione è Vincenzo Mirisola, presidente regionale di Anaepa Confartigianato. «Questo significa che le imprese non sono messe nelle condizioni di poter lavorare - prosegue Mirisola- basti pensare che oggi l'utile d'impresa si attesta complessivamente al 23,64%, di cui il 13,64% sta per le spese generali e il 10% per l'utile di impresa. Se un'azienda fa il 40% di ribasso è in perdita già in partenza e per compensare queste perdite si arrangia a scapito della sicurezza o ricorrendo al lavoro nero». A sottolineare la necessità di una modifica radicale della normativa vigente è stato il presidente di Confartigianato Sicilia, Filippo Ribisi. A chiudere i lavori, il presidente della Regione Rosario Crocetta che ha dichiarato di essere "disponibile ad aprire un tavolo per parlare di riforma dei lavori pubblici".

L'AEROPORTO DI COMISO

Il sindaco tranquillizza i colleghi di Chiaramonte e Vittoria che hanno ceduto parte dei loro territori per la realizzazione dello scalo



L'ingresso dell'aeroporto «Pio La Torre». Sotto, al centro, la sede municipale di Comiso

«Quote Soaco, rispetto i patti»


Spataro: «Stiamo studiando la possibilità di creare una holding con i Comuni»

LUCIA FAVA

COMISO. «Non c'è alcuna intenzione di venire meno a patti che, tra l'altro, sono sanciti da atti pubblici». Il sindaco di Comiso, Filippo Spataro, tranquillizza i suoi colleghi di Vittoria e Chiaramonte Gulfi, Giuseppe Nicosia e Vito Fornaro. Sullo sfondo, la cessione di alcune quote della Soaco Spa, al comune ipparrino e a quello pedemontano. Una vicenda che risale a una decina di anni fa, quando i due comuni cedettero a Comiso parte del loro territorio (Chiaramonte) e lo spazio aereo (Vittoria), consentendo, di fatto, la nascita dell'aeroporto. Nel 2008, l'allora sindaco, Pippo Digiaco, approvò una delibera di giunta con la quale veniva prevista la cessione di una piccola percentuale di quote della Soaco (società che gestisce l'aeroporto di Comiso e di cui il Comune casmeneo detiene il 35 per cento di quote azionarie), ai due comuni limitrofi, come risarcimento. Adesso, per i sindaci Nicosia e Fornaro, i tempi sono maturi per tener fede alle promesse. E il primo cittadino comisano non si tira assolutamente indietro. «Non ci sono dubbi che i patti debbano essere mantenuti - afferma Spataro - e sulla questione non credo possano esserci perplessità, giacché sin dal mio insediamento l'ho sempre sostenuto. Il punto è un altro. Stiamo studiando la possibilità di creare una holding, cosicché oltre a Comiso, Vittoria e Chiaramonte, ci sia la possibilità di fare entrare molti altri comuni, non solo della provincia di Ragusa».

Il primo cittadino comisano annuncia che nei prossimi giorni si farà promotore di un incontro, al palazzo di città, con i colleghi Nico-

I TEMPI DELL'AMMINISTRAZIONE



Aspettando il riequilibrio

Per la costituzione della holding che dovrebbe racchiudere tutto il pacchetto societario di Soaco di proprietà del Comune di Comiso, si attende l'approvazione del triennio riequilibrato. Senza bilancio, l'ultimo dell'ente casmeneo risale al 2010, non è possibile avviare un'operazione di queste proporzioni. In ogni caso, il sindaco Spataro sta vagliando anche altre opzioni che portino intanto, alla cessione di quote societarie ai Comuni di Vittoria e Chiaramonte

sia e Fornaro, per chiarire la questione. «Senza alcuna nuance polemica - assicura Spataro - ma con la tranquillità di chi sa che ci sono degli atti che, a prescindere da tutto, vanno rispettati, stiamo studiando il modo migliore per farlo. La direttiva politica è di dare seguito a quella delibera e coinvolgere intanto i comuni di Vittoria e Chiaramonte.

L'altra direttiva è cercare di creare qualcosa di più imponente per il bene dell'aeroporto e di tutto il territorio che ruota intorno a esso».

Il progetto del sindaco è di aprire quanto più possibile la gestione della Soaco a tutti quegli enti pubblici che sono interessati all'aeroporto di Comiso, in maniera tale da rendere quei 35% di quote azionarie di proprietà

del Comune più forte, anche a livello decisionale. Da qui, il coinvolgimento dei comuni, intanto quelli iblei, ma non solo. Quindi, rivolto ancora ai due colleghi di Vittoria e Chiaramonte, Filippo Spataro assicura: «L'interesse è complessivo, stiamo cercando di vagliare quale sia la soluzione migliore, ma della questione non ci siamo, di certo, dimenticati».

LE ALTRE NOTIZIE

●●● Confindustria **Giombarresi guiderà i Giovani Industriali**

●●● Chiara Giombarresi, 39 anni, coniugata e madre di tre figli, socia attiva di Intrapresa Sas di Ragusa, azienda leader nel settore dello sviluppo software per la filiera della distribuzione carburanti, è la nuova presidente dei Giovani Industriali di Confindustria. Subentra all'uscente Mario Molè, eletto presidente del Coexport il 31 gennaio. (*SM*)



Chiara Giombarresi